



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti

DIPARTIMENTO INTERREGIONALE

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 ROMA (RM)
TEL. (06)328221
FAX: (06)32822717

SITO INTERNET: <http://seried.lnd.it/>

Stagione Sportiva **2017/2018**

Comunicato Ufficiale N°**47** del **27/10/2017**

Sommario

GIUSTIZIA SPORTIVA	2
Decisioni del Giudice Sportivo	2

GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Aniello Merone, con la collaborazione del rappresentante dell'A.I.A., Sig. Sandro Capri e del responsabile di segreteria Sig. Marco Ferrari nella seduta del 27 ottobre 2017, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO SERIE D

GARE DEL 1/10/2017

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

TARANTO F.C. 1927 S.R.L. – U.S.D. ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO

Il Giudice Sportivo,

- letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla U.S.D. ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO con il quale si richiede che venga inflitta alla TARANTO F.C. 1927 S.R.L. la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell'art. 17, comma 5, C.G.S. Secondo la ricostruzione della società reclamante, nell'ambito della gara in oggetto: i) il calciatore Scoppetta Salvatore, schierato con il n. 5 dal TARANTO F.C. 1927 S.R.L., non avrebbe avuto titolo a parteciparvi in quanto non tesserato presso la suddetta società; ii) i calciatori Galdean Marian e Li Gotti Francesco, schierati con i nn. 10 e 11 dal TARANTO F.C. 1927 S.R.L., non avrebbero avuto titolo a parteciparvi in ragione di un generico richiamo a presunte irregolarità dei relativi tesseramenti.
- Letta la dichiarazione del 23 ottobre 2017 inoltrata, su richiesta di codesto Giudice sportivo, dall'Ufficio Tesseramento del Dipartimento Interregionale presso la Lega Nazionale Dilettanti, nella quale si informa che tutti i calciatori summenzionati erano regolarmente tesserati per il TARANTO F.C. 1927 S.R.L., alla data della gara in oggetto; in particolare: Scoppetta Salvatore, dal 4.7.2017, Galdean Marian dall'1.9.2017 e Li Gotti Francesco, dal 20.9.2017.
- Letta la ulteriore memoria depositata dalla U.S.D. ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO in data 25 ottobre 2017, con cui la reclamante insiste per l'accoglimento del reclamo, per le medesime motivazioni già espresse nel proprio atto introduttivo.

P.Q.M.

Delibera:

- 1) di respingere il reclamo;
- 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il punteggio di 2-0;

- 3) di addebitare la tassa di reclamo sul conto della U.S.D. ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO.
- 4) di condannare la U.S.D. ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO al pagamento delle spese in favore della TARANTO F.C. 1927 S.R.L., per un importo pari ad euro 500, a titolo di responsabilità per lite temeraria in forza del combinato disposto dell'art. 10, comma 1, C.G.S. CONI, e dell'art. 16, comma 5, C.G.S. FIGC.

A.C.D. NARDÒ – A.S.D. P. AZ PICERNO

Il Giudice Sportivo,

- esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.C.D. A.C.D. NARDÒ con il quale si deduce la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore Cosentino Maurizio tesserato per la A.S.D. P. AZ PICERNO;
- esaminate le controdeduzioni e memorie fatte pervenire dalla A.S.D. P. AZ PICERNO, con cui si richiede l'integrale rigetto del reclamo proposto, in quanto infondato in fatto e diritto.
- esaminate le ulteriori memorie dalla A.C.D. A.C.D. NARDÒ con le quali si insiste per l'accoglimento del reclamo e la conseguente sanzione della perdita della gara da comminare al sodalizio avversario.
- rilevato che il calciatore summenzionato, tesserato nel corso della stagione 2016/17 per la società A.C. Lauria, ha partecipato al Torneo delle Regioni 2016/17 nella rappresentativa del C.R. Basilicata, e che all'esito della gara C.R. Basilicata – C.R. Molise del 10 aprile 2017, gli veniva comminata la squalifica per una gara effettiva, di cui al C.U. n. 4 del 10.4.2017, emesso dal Comitato Provinciale Autonomo di Trento;
- rilevato che la summenzionata squalifica non è stata scontata nel Torneo delle Regioni 2016/17, non avendo il C.R. Basilicata guadagnato l'accesso alle fasi successive del torneo;
- rilevato che il Regolamento del 56° Torneo delle Regioni della categoria Juniores, stabilisce all'art.11 che "le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nel Torneo delle Regioni 2016/17 in cui sono state irrogate, devono essere scontate, per la parte residua nelle gare ufficiali del Campionato di competenza del tesserato oggetto del provvedimento disciplinare, nella stagione sportiva 2017/18";
- rilevato che il calciatore Cosentino Maurizio è nato il 18.5.1999 e quindi ai sensi del C.U. 1/2017 Dipartimento Interregionale è in età per poter legittimamente partecipare al Campionato Nazionale juniores ("calciatori nati dal 1° gennaio 1999 e che comunque abbiano compiuto il 15° anno di età"), è quest'ultimo il campionato di competenza in cui la sanzione deve essere espiata;
- rilevato, inoltre, che Cosentino Maurizio non è stato impiegato nella 1a giornata del Campionato Nazionale Juniores 2017/18, Az Picerno - Francavilla del 16 settembre 2017, la squalifica comminata nel Torneo delle Regioni 2016/17 risulta regolarmente scontata nel Campionato di competenza del tesserato.

P.Q.M.

Delibera:

- 1) di respingere il reclamo;
- 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: A.C.D. NARDÒ – A.S.D. P. AZ PICERNO 0-1;
- 3) di addebitare la tassa di reclamo sul conto dell' A.C.D. NARDÒ.

Il Giudice Sportivo
(Aniello Merone)

Pubblicato in Roma ed affisso all'albo del Dipartimento Interregionale il 27 ottobre 2017.

Il Segretario
(Mauro de Angelis)

Il Presidente
(Cosimo Sibilìa)